

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4862R	7 giugno 1999	OPERE SOCIALI
Concerne		

della Commissione speciale sanitaria sul messaggio 2 marzo 1999 inerente la modifica della Legge 25 giugno 1973 concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (Lanz)

Il 16 dicembre 1997 il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sull'assistenza e cura a domicilio e la nuova ripartizione di oneri e competenze tra il Cantone e i Comuni in materia di ospedali pubblici, case per anziani e servizi di assistenza e cura a domicilio.

Il Consiglio di Stato prevede che la nuova Legge potrà essere messa in vigore il 1° gennaio 2000.

Nel frattempo si rende necessaria la proroga, anche per il 1999, della norma transitoria che limita al 6% del gettito d'imposta cantonale la partecipazione dei Comuni alla copertura delle spese d'esercizio degli istituti per anziani sussidiati dal Cantone (art. 20 cpv. 2 Lanz).

LA SITUAZIONE ATTUALE

Il Cantone si assume la copertura dei disavanzi d'esercizio degli istituti per anziani sussidiati. I Comuni partecipano a questa spesa con il versamento allo Stato di un contributo pari al 20% dei costi per giornata di presenza di ciascun ospite domiciliato (art. 6b cpv. 1 Lanz). Questa norma, in vigore dal 1.1.1991 è stata successivamente completata con l'introduzione, la prima volta con il decreto legislativo del 22 dicembre 1992, della disposizione transitoria oggetto della presente proposta di modifica.

Questo correttivo è stato ritenuto opportuno per evitare che - in attesa di una soluzione globale trovata solo con la nuova Legge sull'assistenza e cura a domicilio - per taluni Comuni il contributo richiesto quale partecipazione alle spese d'esercizio degli istituti per anziani riconosciuti risultasse eccessivo in rapporto al proprio gettito fiscale e tale da compromettere la situazione finanziaria generale e quindi le possibilità di intervento in altri campi d'intervento d'interesse pubblico (cfr. messaggio no. 4017 del 10 novembre 1992).

Nel 1997, 78 Comuni hanno beneficiato degli effetti di questo correttivo con una differenza a carico del Cantone di fr. 2'854'445.-. Per il 1999, è previsto un aumento della differenza a carico del Cantone (fr. 3'243'531.-): l'adeguamento del contributo giornaliero a carico dei Comuni (fissato in fr. 37.50) è infatti controbilanciato da una diminuzione del gettito d'imposta cantonale. La previsione di spesa è basata sull'ipotesi di una conferma del gettito cantonale 1996 e dovrà essere verificata con i dati definitivi del biennio 1997-1998.

LA SITUAZIONE DAL 1.1.2000

Con l'entrata in vigore della Legge sull'assistenza e cura a domicilio e della conseguente modifica della Lanz, la partecipazione dello Stato si ridurrà al 20%. Di conseguenza, dal 1.1.2000, i Comuni si assumeranno l'80% del disavanzo complessivo di tutti gli istituti riconosciuti. Per metà, questa quota sarà ripartita in base alle giornate di presenza di ciascun ospite domiciliato «fermo restando che per questa parte il contributo di ogni singolo Comune non può superare il 6% del suo gettito d'imposta cantonale». L'altra metà - maggiorata degli importi che superano il 6% - sarà invece ripartita in misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale (nuovo art. 6a Lanz).

I Comuni si assumeranno inoltre - ripartendoli in base al gettito d'imposta cantonale - l'80% dei disavanzi d'esercizio dei Servizi di assistenza e cura a domicilio (che comprenderanno anche gli attuali Consorzi profilattici e materni) e dei servizi di appoggio «che offrono prestazioni direttamente connesse con gli art. 1, 2 e 3 della Legge sull'assistenza e cura a domicilio» (cfr. Rapporto 4287 R1; commento agli art. 36 e 37).

Secondo le valutazioni elaborate dalla Divisione delle attività sociali con l'applicazione del nuovo meccanismo di ripartizione degli oneri i Comuni dovrebbero beneficiare, nell'anno 2000, di uno sgravio di 27.5 milioni di franchi (Fonte: documento DOS/UAI-IB del 13.04.1999).



Con queste osservazioni vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato al messaggio e la proroga fino al 31 dicembre 1999 della disposizione transitoria che limita ad un massimo del 6% del gettito d'imposta cantonale il contributo dei Comuni alla copertura delle spese d'esercizio degli istituti per anziani riconosciuti dal Cantone (art. 20 cpv. 2 Lanz).

Per la Commissione speciale sanitaria:

Matteo Oleggini, relatore

Dafond - Del Bufalo - Etter - Ferrari F. -

Gemnetti - Guidicelli - Moccetti - Pantani -

Pestoni - Plebani - Righinetti - Salvadè